

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO

DATI DELL'ISCRITTO (compilazione a cura dell'iscritto)

Nella sezione iniziale devono essere indicati i **dati anagrafici** dell'aderente.

Data iscrizione: va indicata la data in cui l'aderente è iscritto per la prima volta a una forma pensionistica complementare.

Contributi non dedotti: Vedi nota allegata

OPZIONE PRESCELTA (compilazione a cura dell'iscritto)

Le due opzioni di trasferimento sono alternative tra loro. Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato.

A) TRASFERIMENTO PER CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo (per cessazione dell'attività lavorativa prevista per l'iscrizione, ovvero per cambio inquadramento con passaggio a dirigente), è possibile trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.

B) TRASFERIMENTO VOLONTARIO: in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo (senza quindi che sia cessata l'attività lavorativa), l'aderente può chiedere il trasferimento della posizione solo dopo il decorso dei limiti temporali previsti dalla normativa (è quindi possibile cambiare volontariamente Fondo Pensione solo dopo 2 anni di partecipazione).

Con riferimento al trasferimento volontario si ricorda che il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o dagli accordi collettivi, dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, anche aziendali.

Si ricorda che le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengono a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo n. 252/2005.

DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura dell'azienda)

Denominazione azienda e codice aziendale: indicare la denominazione dell'ultimo datore di lavoro e il n.ro identificativo azienda.

Data cessazione: è la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo. Non compilare in caso di trasferimento volontario.

Aliquota TFR: da indicare esclusivamente per i vecchi iscritti. Per aliquota TFR si intende l'aliquota irpef calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del trattamento di fine rapporto. Non compilare in caso di trasferimento volontario.

Quota esente fino al 31/12/2000: su quanto maturato al 31/12/2000 si intende la l'ammontare totale dei contributi versati al Fondo e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini del TFR.

Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000 indicare 100%. Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

Abbattimento base imponibile: su quanto maturato entro il 31/12/2000 è determinato nella misura di € 309,87 per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo Pensione ed alla percentuale di TFR versato al Fondo Pensione. L'abbattimento/riduzione di € 309,87 va ripartito, per ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo Pensione. Qualora l'abbattimento/riduzione andasse applicato integralmente dal Fondo Pensione, come nel caso di nuovi iscritti che versano tutto il TFR al Fondo, indicare 100%. La comunicazione del relativo importo è indispensabile per consentire il calcolo corretto della base imponibile. Qualora non venga comunicato, il Fondo Pensione non riconoscerà alcun abbattimento all'iscritto in sede di conteggi fiscali.

Ultimo contributo: è indispensabile segnalare sempre l'importo dell'ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente, TFR) dovuto al Fondo Pensione e la relativa data in cui è stato/ sarà versato.

INFORMATIVA SUI CONTRIBUTI NON DEDOTTI

I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore per un importo annuo non superiore a € 5.164,57.

Qualora il predetto limite venga superato per effetto di maggiori versamenti di contributi al Fondo, l'aderente deve comunicare alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato, ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella propria dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che con la presente comunicazione non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

La presente comunicazione è necessaria per consentire al Fondo di non assoggettare a tassazione la parte di prestazione riferibile a tale versamento.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione.

Ai fini del conteggio del predetto limite (€ 5.164,57) si tiene conto:

- dei contributi versati dal lavoratore (art. 8, comma 4 D.Lgs. n. 252/05);
- dei contributi versati dal datore di lavoro (art. 8, comma 4 D.Lgs. n. 252/05);
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico (art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 252/05) limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente, per il reintegro delle anticipazioni. Nel caso in cui tutti o parte dei contributi reintegrati superino il limite di deduzione è riconosciuto al contribuente un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo integrato.